



**FUNZIONI LOCALI
E POLIZIE LOCALI**

Collegio di Presidenza Nazionale

email: cse.flpl@cse.cc - PEC: cse.flpl@csepec.it

sito internet: www.cse.cc - tel. 06/42010899 - 06/42000358

sede: via Aniene, 14 – 00198 Roma

Notizie Utili 4

PENSIONI RETRIBUTIVE: NECESSITANO 18 ANNI DI CONTRIBUTI PIENI AL 31 DICEMBRE 1995

Doccia fredda per i pensionati del settore pubblico che per pochi giorni non hanno raggiunto i 18 anni di servizio entro il 31.12.1995. L'orientamento che si sta consolidando nelle giurisdizioni d'appello della Corte dei Conti sta dando ragione all'INPS nel senso di non riconoscere l'applicabilità del calcolo retributivo sulle anzianità comprese tra il 1° gennaio 1996 ed il 31 dicembre 2011.

Ad un dipendente in servizio a tempo indeterminato e in distacco sindacale al 50% può essere conferito un incarico di funzione ai sensi degli artt. 14-23 del CCNL del Comparto Sanità 2016-2018?

Si deve tenere presente che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, (Flessibilità in tema di distacchi sindacali) del CCNQ del 4/12/2017, il distacco sindacale part-time non si configura come un rapporto di lavoro part – time bensì a tempo pieno. E' pertanto possibile conferire un incarico di funzione anche a tale tipologia di distaccato sindacale sebbene la relativa indennità di funzione dovrà essere erogata in proporzione alla prestazione lavorativa resa nell'Azienda di appartenenza.

Ai fini della sussistenza del requisito minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi per accedere alle progressioni economiche orizzontali (cd PEO) si può far valere e computare anche un periodo di lavoro svolto a tempo determinato?

L'art. 3 del CCNL del 10.4 2008 prevede che: *“ai fini della progressione economica orizzontale di cui al comma 4 dell'art. 35 del CCNL del 7.04.1999, dalla data di entrata in vigore del presente contratto, i dipendenti devono essere in possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi”* dove per *“posizione economica”* deve intendersi la fascia retributiva.

Si precisa anche che nel nuovo CCNL 2016-2018 del personale del comparto della Sanità, l'art. 58, comma 7, (Trattamento economico – normativo del personale con contratto a tempo determinato), con formula ampia e generale, si dispone che *“In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso la medesima Azienda o Ente, con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di determinati istituti contrattuali.”*

Si ritiene pertanto che, in applicazione di tale ultima disposizione contrattuale, i periodi lavorativi già resi da lavoratori nell'ambito di un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato, con lo stesso ente e con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento, possano essere fatti valere e computati ai fini della sussistenza del requisito di cui all'art. 3 del CCNL del 10.4 2008 poco sopra menzionato.

Sentenza n. 38314 del 3/12/2021 Impiego pubblico – incarichi extraistituzionali retribuiti da un privato – obbligatorietà dell'autorizzazione – accoglimento ricorso

La Cassazione ha affermato che il datore di lavoro privato che attribuisce incarichi extraistituzionali retribuiti da parte di dipendenti della P.A. è condizionato al previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza. Nel caso di specie una Cooperativa era stata sanzionata per la violazione dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, per avere conferito incarichi lavorativi a tre dipendenti del Ministero della Difesa, in assenza della prescritta autorizzazione. Gli Ermellini affermano che sussiste in capo ai datori di lavoro privati un onere di verifica dell'assenza dello status di pubblico dipendente del soggetto che intendono assumere. Detta verifica è obbligatoria e non può essere surrogata dalle dichiarazioni dei lavoratori che attestino la superfluità dell'autorizzazione. Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell'Amministrazione.

Consiglio di Stato Sezione giurisdizionale III - sentenza n. 8390/2021 Pubblico impiego - Prove di concorso quiz a risposta multipla - Non sono ammesse correzioni

I magistrati amministrativi hanno respinto il ricorso inerente la partecipazione di un candidato a un concorso





pubblico consistente in una prova a quiz con risposte multiple e correzione automatica. Il candidato rivendicava l'attribuzione del punteggio avendo corretto la risposta sbagliata con una annotazione. I giudici hanno confermato la sentenza impugnata evidenziando che: " l'assenza di correzioni sulla scheda-risposta era ed è imposta logicamente dal metodo di correzione automatico a lettura ottica, previsto dal bando, sotto tale profilo non impugnato nemmeno dalla odierna appellante, in quanto l'accettazione del sistema di correzione ottica non poteva non comportare ex necesse anche l'accettazione del divieto di correzioni sulla scheda-risposta, come del resto la stessa interessata ha dimostrato di comprendere, in modo consapevole e volontario, sottoscrivendo il cartellino anagrafico in cui ha dichiarato di accettare tutte le prescrizioni, nessuna esclusa, contenute nel foglio delle istruzioni per la prova".

Sezione Regionale controllo Puglia n. 6/2022 Enti Locali - Limiti di spesa - Retribuzione posizione organizzativa

I magistrati contabili intervengono in merito alla possibilità, prospettata da una amministrazione locale di estendere i limiti di spesa, per finanziare la retribuzione di posizione e risultato di una posizione organizzativa, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 23, c.2, del D. Lgs. 75/2017 in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Sul punto, il Collegio osserva che "il limite di cui all'art. 23 co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017 rimane invalicabile anche per gli incrementi delle posizioni organizzative previsti nella nuova disciplina della contrattazione collettiva che li pone a carico del bilancio per tutti gli enti locali, siano essi privi o meno di dirigenza. Stante la "sostanziale continuità teleologica esistente tra i diversi tetti di spesa" (cfr. Sezione delle Autonomie delibera n. 20/2017), si deve ritenere che l'art. 23 co. 2 si inserisca "nel quadro delle disposizioni di contenimento della spesa per il personale aventi natura cogente e inderogabile, in quanto rispondenti ad imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica ancorate al rispetto di rigidi obblighi comunitari. Tale norma è da considerare, quindi, di stretta interpretazione e non sono consentite limitazioni del suo nucleo precettivo in contrasto con il valore semantico dell'espressione normativa utilizzata" (Sezione delle Autonomie, delibera n. 26/2014, cit.).

Cassazione: è sufficiente una mail per ritenere giustificato il licenziamento del dirigente

Con l'**ordinanza n. 2246 del 26.01.2022**, la Cassazione afferma che, per ritenere integrata la giustificatazza del recesso del dirigente, è sufficiente una qualsiasi condotta idonea a minare il forte vincolo fiduciario posto alla base del rapporto.

Cassazione: offendere la dipendente in presenza di altri integra il reato di maltrattamenti

Con la **sentenza n. 2378 del 20.01.2022**, la Cassazione afferma che la condotta del datore di lavoro che offende la dipendente alla presenza di altri soggetti (colleghi e clienti) – ledendo la dignità della stessa – integra il reato di maltrattamenti.

Rinnovo Contratto Enti Locali 2022: gli ultimi aggiornamenti

Ecco gli ultimi aggiornamenti sul Rinnovo Contratto Enti Locali 2022, analizzando il confronto e le soluzioni emerse durante i recenti incontri tra ARAN e Organizzazioni Sindacali.

L'ARAN, in uno degli ultimi incontri ha proposto ai sindacati un testo che prosegue il confronto **sui temi legati al rapporto di lavoro e ai rapporti di lavoro flessibili**, rispondendo ad alcune proposte.

Ricordiamo che prima di Natale è stata l'intesa sul **nuovo contratto** per il triennio 2019-21 per il **CCNL Funzioni Centrali**, è stata siglata da ARAN e dai sindacati del pubblico impiego di Cgil, Cisl e Uil.

Rinnovo Contratto Enti Locali 2022: gli ultimi aggiornamenti

Sulle relazioni sindacali, di comune accordo tutti i Sindacati hanno inviato delle proposte riguardanti, come anticipato, il rapporto di lavoro e i rapporti di lavoro flessibili.

In particolare tra i numerosi temi sollevati si evidenzia con forza un tema in particolare. Vale a dire il tema dei problemi legati al **riconoscimento del festivo infrasettimanale**, che deve essere risolto.

Tra le proposte fatte che l'**ARAN** ha accolto o ha dato la disponibilità all'accoglimento, ci sono:



- il riconoscimento del buono pasto su turno pomeridiano serale;
- la possibilità di riconoscere dall'indennità di turno anche in caso di compresenza per i servizi educativi;
- la necessità di motivare il rifiuto dei permessi;
- lo svincolo della mobilità di tutela delle donne vittime di violenza dalla presenza di posti in organico;
- e infine il mantenimento delle ferie anche in caso di passaggio di categoria.

Tuttavia l'ARAN non ha per il momento affrontato il tema del **trattamento della festività infrasettimanale per il personale turnista**. Ma su pressione dei sindacati ha dovuto registrare la centralità del tema e si è impegnata ad accogliere delle proposte anche su questo tema.

Nelle prossime settimane si vaglieranno altri argomenti e si porterà avanti la trattativa

Le mansioni superiori possono essere anche della qualifica non immediatamente superiore.

Corte di Cassazione, sentenza n 1496 del 18 gennaio 2022

Con giurisprudenza consolidata (v. tra le più recenti Cass. 31 ottobre 2019, n. 28112; Cass. 24 gennaio 2019, n. 2102; Cass. 29 novembre 2016, n. 24266 ed in fattispecie del tutto analoghe alla presente, Cass. 33135 del 2019 cit. e Cass. 20 novembre 2019, n. 30232) dalla quale non vi è ragione di discostarsi, questa Corte ha affermato che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica – anche non immediatamente – superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore; tale diritto non è condizionato alla legittimità dell'assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operativa del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost..

Il Coordinamento Nazionale